

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con Convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito per brevità anche "Amministrazione") ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto

contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S”;

- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d'offerta; Allegato “II” - Offerta Economica; Allegato “IV” – Capitolato Tecnico) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:
 - A. Fornitura delle componenti hardware, costituita dalle seguenti voci:
 1. 4 (quattro) server UNIX;
 2. 1 (una) console di gestione;
 3. armadi RACK standard, in grado di ospitare tutti i server;
 - B. Fornitura delle componenti software, costituita dalle seguenti voci:
 1. 16 (sedici) licenze del sistema operativo Unix AIX;
 - C. Prestazione di “Servizi connessi”, costituita dalle seguenti voci:
 1. servizio di consegna, installazione, configurazione, avvio operativo del Sistema;
 2. servizio di manutenzione “on-site”, in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”, di cui al successivo articolo 8 S, comma 4;

3. Servizio di “Personalizzazione e supporto specialistico on-site”, a consumo per un massimo di 30 g/p.
2. Per il Sistema dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa; per ogni componente software dovrà essere fornita almeno una copia della documentazione tecnica e della manualistica d'uso; la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e dovrà essere fornita su CD o DVD.
3. La fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere consegnata e i servizi dovranno essere erogati presso il CED della Ragioneria Generale dello Stato sito in Roma, via Atanasio Soldati, n. 80.
4. E' stato designato, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il dott. Graziano Morganti.

Articolo 2 S

Durata

1. Il presente Contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione.
2. In nessun caso il presente Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il termine massimo di durata.

Articolo 3 S

Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio dell'hardware e del software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dell'hardware e del software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;

d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione. A tal fine, l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto e nei suoi allegati, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip dell'Amministrazione.
4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 4 S

Proprietà dell'hardware e titolarità del software

1. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà dell'hardware a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al successivo art. 8 S "Collaudo e accettazione"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Consip e/o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso del software nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Consip e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

Articolo 5 S

Garanzie

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli

- o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
 3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
 4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
 5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 del codice civile decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo art. 8 S "Collaudo e accettazione".
 6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
 7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 6 S

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____,
avvalendosi delle seguenti imprese:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

Ovvero

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 7 S

Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo

1. L'impresa dovrà consegnare, entro 5 (cinque) giorni solari successivi alla stipula del presente Contratto, un "Calendario Operativo" dell'installazione, secondo le modalità espresse nel Capitolato Tecnico.
2. Le attività legate alla consegna, installazione, configurazione, avvio operativo e verifica delle funzionalità del Sistema oggetto della fornitura, dovranno concludersi entro 25 (venticinque) giorni solari decorrenti dalla consegna del Calendario di cui al comma precedente.
3. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli oneri volti ad acquisire la disponibilità di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e a collocare le apparecchiature nei locali prescelti del CED della Ragioneria Generale dello Stato.
4. Tutto il materiale hardware e software da consegnare, nonché la relativa documentazione dovranno essere fatti pervenire all'attenzione del Responsabile di cui al precedente articolo 1 S, comma 4, mediante esplicita indicazione del nominativo sui colli.
5. Al termine delle attività di Consegna e installazione, sarà redatto dal Fornitore un apposito "Verbale di Consegna e installazione", sottoscritto dal Fornitore stesso, nel quale saranno comunicate le seguenti informazioni:
 - la data ed il luogo dell'avvenuta consegna e installazione;
 - il tipo e le matricole delle apparecchiature costituenti i Sistemi;
 - la titolarità delle licenze software rilasciate.

6. Al termine delle attività di fine configurazione e avvio operativo il Fornitore dovrà redigere un apposito “Rapporto di fine configurazione e avvio operativo”; tale documento dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - la descrizione della configurazione Hardware e Software degli ambienti consegnati;
 - la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;
 - la descrizione degli eventuali problemi riscontrati;
 - la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati.
7. A tale Rapporto dovrà essere allegato un “Piano di collaudo” contenente l'articolazione delle prove proposte per il collaudo.

Articolo 8 S

Collaudo e accettazione

1. Entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data del “Rapporto di fine configurazione e avvio operativo” avrà inizio il collaudo del Sistema.
2. Il collaudo verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l'Impresa.
3. Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutte le apparecchiature costituenti il Sistema risulteranno funzionare correttamente, sia singolarmente che integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso.
4. Nel caso di esito positivo del collaudo, verrà redatto, in contraddittorio con il Fornitore, un apposito “Verbale di collaudo”. La data del verbale di collaudo positivo verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, da parte del Committente.
5. Nel caso di esito negativo del collaudo, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
6. Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di

diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 9 S

Servizio di manutenzione

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 8 S "Collaudo e accettazione".
2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 12 S "Corrispettivo".
3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la rimozione dei malfunzionamenti – intendendosi per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso – a ripristinare, in loco, la piena funzionalità delle apparecchiature costituenti il Sistema entro 8 (otto) ore lavorative dalla comunicazione, **anticipata via e-mail e confermata via fax**, del malfunzionamento.
4. La manutenzione dovrà essere assicurata, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, esclusi sabato e festivi.
5. La Consip e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti, mediante strumento telematico all'indirizzo ____@_____, confermata via fax al numero _____. Si precisa che i termini per il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via fax.
6. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema, entro 2 (due) ore lavorative, mediante comunicazione via e-mail o via fax alla Consip.
7. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguiti dalla correzione definitiva del

malfunzionamento.

8. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 3, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
9. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dall'Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S.
10. Il servizio comprenderà altresì, a totale carico dell'Impresa, l'effettuazione delle modifiche tecniche, consistenti nei miglioramenti e/o aggiornamenti, al fine di elevare il grado di affidabilità del Sistema, di migliorare il funzionamento e di aumentare la sicurezza.
11. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione e da un incaricato dell'Impresa un'apposita "nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

Articolo 10 S

Servizio di personalizzazione e supporto specialistico on-site

1. L'Impresa dovrà erogare, su richiesta della Consip, il servizio di Personalizzazione e supporto specialistico on-site, sino ad un massimo di 30 giorni/persona, nell'arco di 24 mesi a partire dalla stipula del Contratto.
2. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante apposita "Nota di intervento" redatta a cura dell'Impresa che conterrà il tipo di servizio e la durata dell'attività stessa.
3. Il servizio comprende:
 - la personalizzazione del software di Sistema. In particolare, dovranno essere implementate le procedure di partizionamento del Sistema;
 - il test di funzionamento sistemistico ed applicativo del Sistema;

- l'evoluzione dei prodotti software installati e delle modalità di configurazione;
 - il tuning del Sistema.
4. Le figure professionali impiegate nel servizio dovranno avere la qualifica di "Sistemista Senior", con esperienza specifica sul Sistema e relativi software oggetto della gara.
 5. Il Committente convocherà le risorse mediante comunicazione trasmessa via fax al numero _____.
 6. Ricevuta la comunicazione, l'Impresa si obbliga a mettere a disposizione le risorse di cui sopra, entro 2 (due) giorni lavorativi.
 7. Il sistemista svolgerà la propria attività secondo il seguente orario di lavoro:
 - **servizio feriale:** dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - **servizio festivo:** sabato e festivi, dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
 8. Il Committente si riserva di non utilizzare, o utilizzare solo in parte, le giornate previste per il servizio di Personalizzazione e supporto specialistico on-site.

Articolo 11 S

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna del Calendario Operativo, di cui al precedente articolo 7 S, comma 1, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a €200,00 = (duecento/00).
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di completamento delle attività, di cui al precedente articolo 7 S, comma 2, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a €500,00 = (cinquecento/00).
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna del "Piano di collaudo", di cui al precedente articolo 7 S, comma 7, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a €200,00 = (duecento/00).
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di eliminazione dei vizi riscontrati in sede di collaudo, di cui al precedente articolo 8 S, comma 5, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a €500,00 = (cinquecento/00).
5. Per ogni ora di ritardo o frazione di essa rispetto al termine di conferma della presa in carico, di cui al precedente articolo 9 S, comma 6, la Consip

- applicherà all'Impresa una penale pari a €50,00 = (cinquanta/00).
6. Per ogni ora di ritardo o frazione di essa rispetto al termine di ripristino della normale operatività, di cui al precedente articolo 9 S, comma 3, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a €500,00 = (cinquecento/00).
 7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di erogazione del servizio di consulenza, di cui al precedente articolo 10 S, comma 6, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a €300,00 = (trecento/00).
 8. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico.
 9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
 11. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del codice civile, nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 12. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stessa.
 13. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
 14. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle

penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, comma 1.

Articolo 12 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro _____, al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) corrispettivo contrattuale per la fornitura delle componenti hardware e software di cui all'art. 1 S, comma 1, lettere a) e b), comprensivo del Servizio di Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) punto 1 e del Servizio di manutenzione “on-site” in garanzia di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) punto 2 e della documentazione di cui all'art. 1 S, comma 2, pari a Euro _____ (_____),
 - b) corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio di “Personalizzazione e supporto specialistico On-site” pari a 30 giorni/persona del Sistemista *Senior*, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) punto 3, per un importo globale pari ad Euro _____ (_____), e per una tariffa giornaliera pari ad Euro _____ (_____), al netto dell'IVA.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art.

- 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dall'art.115 del D.lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) dall'art.115 del D.lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Articolo 13 S

Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S, comma 1, lettera a), l'Impresa potrà emettere fattura, dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui al precedente articolo 8 S, comma 4.
 - b) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S, comma 1, lettera b), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza, risultanti dalle "Note di intervento" di cui al precedente articolo 10 S, comma 2, calcolato sul corrispettivo giornaliero.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività e l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre: (i) mensilmente e comunque ove vi siano fatture in pagamento il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra, non verrà corrisposta dalla Consip non produrrà alcun interesse.
3. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.

4. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN. _____.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà, inoltre, comunicare alla Consip la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
8. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

Articolo 14 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi dell'art. 20 G, comma 2, delle Condizioni Generali;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'art. 10 G delle Condizioni Generali;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi dell'art. 7 G delle Condizioni Generali;

- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art. 5 S “Garanzie”, art. 8 S “Collaudo ed accettazione”, art. 4 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 9 G “Proprietà dei prodotti”, art. 12 G “Cauzione”, art. 15 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 16 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 17 G “Subappalto”, art. 20 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 21 G “Codice Deontologico”, art. 22 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

Roma, li _____

Consip S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Dott. Danilo Oreste Broggi

L’Impresa

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà dell’hardware e titolarità del software;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 11 S - Penali;

Articolo 14 S - Risoluzione;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 12 G - Cauzione;

Articolo 13 G - Recesso;

Articolo 14 G - Recesso per giusta causa;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 17 G - Subappalto;

Articolo 18 G - Foro esclusivo;

Articolo 19 G - Trattamento dei dati personali;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;

Articolo 21 G - Codice deontologico;

Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa.

L'Impresa

Il Legale Rappresentante
